



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Articolo 1.....	4
OGGETTO DELLA FORNITURA	4
Articolo 2.....	4
DURATA DEL CONTRATTO	4
Articolo 3.....	4
DISCIPLINA NORMATIVA.....	4
Articolo 4.....	5
VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO	5
Articolo 5.....	6
PROCEDURA DI GARA	6
Articolo 6.....	6
MODALITA' DELLA FORNITURA.....	6
Articolo 7.....	8
RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	8
Articolo 8.....	8
VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO	8
Articolo 9.....	9
ACQUISTI DIRETTI.....	9
Articolo 10.....	10
CLAUSOLE PENALI	10
Articolo 11.....	11
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	11
Articolo 12.....	11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
Articolo 13.....	11
VICENDE SOGGETTIVE ALL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	11
Articolo 14.....	12
PROROGA	12
Articolo 15.....	12
CESSIONE CREDITI	12
Articolo 16.....	12
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
Articolo 17.....	13
CONTRATTO DI SUB APPALTO	13
Articolo 18.....	13
SPESE DI PUBBLICAZIONE	13
Articolo 19.....	13
FORO COMPETENTE.....	13
Articolo 20.....	13
TUTELA DEI DATI PERSONALI	13
Articolo 21.....	14
PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....	14
Articolo 22.....	14

RINVIO..... 14

Articolo 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è la fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dal Comune sia presso le imprese produttrici che attraverso loro depositari e, comunque, anche per prodotti dei lotti oggetto del capitolato, fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'appalto.

L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di trattare direttamente con le aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra il Comune di Genzano di Roma - Servizio Farmacie Comunali e le ditte aggiudicatrici della fornitura.

Le sedi delle Farmacie presso le quali dovranno essere consegnate le forniture hanno i seguenti indirizzi:

Farmacia n.1 - via Togliatti, n.1

Farmacia n.2 - Largo Ottavio snc

Farmacia n.3 - via E. Romagna, n.134

La fornitura è articolata in n. 2 lotti di cui il 1° di importo del 70 % e il secondo di importo del 30% del valore complessivo.

Articolo 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di tre (3) anni a partire dall'aggiudicazione definitiva e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta e comunque avrà inizio indicativamente dal 01/01/2022.

Articolo 3

DISCIPLINA NORMATIVA

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.), relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", in vigore dal 25 maggio 2018, in combinato con il dettato di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 num. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

Articolo 4

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto della fornitura per tre (3) anni è stimato in Euro 5.400.000,00 (*cinquemilioni quattrocentomila/euro*) iva esclusa.

In particolare, l'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in Euro 3.780.000,00 oltre iva (imponibile) pari al 70% dell'importo di gara, per il primo lotto, ed in Euro 1.620.000,00 oltre iva (imponibile) per il secondo lotto, pari al 30% dell'importo di gara.

Non sussistono costi interferenziali scaturenti dal DUVRI, trattasi di una mera fornitura.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto, la predetta spesa non impegna il Comune di Genzano di Roma- Servizio Farmacie in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta fornitrice possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

La fornitura si intende confermata nel caso in cui il numero delle Farmacie esistenti gestite venga ampliato o diminuito. L'importo di aggiudicazione che, come detto, è da considerarsi indicativo, verrà in tale ipotesi, adeguato al numero delle Farmacie gestite proporzionalmente al fatturato.

Articolo 5 PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 58 e 60 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n.50 e smi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett b) del codice trattandosi di fornitura standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato di riferimento.

Trattandosi della fornitura di specialità medicinali relativi ad un servizio pubblico che riveste caratteristiche di prima necessità ed urgenza, si rende indispensabile aggiudicare l'appalto a due fornitori (per n.2 lotti), in modo da poter assicurare la regolare e celere fornitura degli stessi.

Articolo 6 MODALITA' DELLA FORNITURA

Al soggetto aggiudicatario è richiesto:

- a) di effettuare presso le sedi delle farmacia comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento, almeno **due consegne giornaliere**, dal lunedì al sabato, ed almeno una consegna la domenica e i giorni festivi, alle seguenti condizioni:
 - gli ordinativi della mattina effettuati entro le ore 13,00 dovranno essere evasi entro le ore 17,00 e comunque a farmacia aperta;
 - gli ordinativi del pomeriggio effettuati entro le ore 19,45 dovranno essere evasi entro le ore 10,00 del giorno successivo.
 - presso ciascuna delle sedi farmaceutiche;
- b) di rispettare le seguenti modalità di consegna:
 - le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
 - le consegne dovranno essere effettuate a farmacia aperta;
 - le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della farmacia comunale o di un suo incaricato (farmacista collaboratore o magazziniere), il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quando riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 36 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico delle ditte aggiudicatarie;
- c) di ricevere gli ordini via modem o mediante procedure compatibili con il sistema informatico della farmacia comunale e su chiamata telefonica;
- d) di comunicare, in tempo reale (5 minuti), le voci mancanti;
- e) di assicurare un servizio telefonico con personale in grado di fornire indicazioni in merito alla disponibilità e costo dei farmaci presso i magazzini di riferimento dell'aggiudicatario, presenti nella regione Lazio o anche su altre regioni ;

- f) di garantire alla farmacia comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
- variazioni di prezzo;
 - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - schede tecniche dei nuovi prodotti;
 - fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
 - riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti Legislativi;
 - comunicazione varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
- g) di rilasciare ai direttori delle farmacie le credenziali di accesso all'apposita piattaforma per lo scarico elettronico del DDT (documenti di Trasporto) per il controllo degli sconti applicati, per la trasmissione degli ordini, per le richieste di disponibilità merce, per lo scarico di offerte e di listini, ecc...;
- h) di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi/pec/mail del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
- i) di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
- j) di fornire i prodotti oggetto del presente appalto con data di scadenza non inferiore a 12 (dodici) mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
- k) di provvedere al ritiro dei prodotti non vendibili (nei casi di ritiro e segnalazioni degli organi competenti) se acquistati presso l'aggiudicatario indipendentemente dalla data di scadenza e dalla data di consegna (non scaduto) , emettendo nota di accredito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi;
- l) di accettare le restituzioni, entro 60 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione entro i successivi 30 giorni delle relative note di accredito, per l'intero importo dei prodotti resi;
- m) di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche e di quelle con variazione del foglio illustrativo, e relativa sostituzione con prodotti vendibili;
- n) di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
- o) di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. n. 538/92;
- p) di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge e ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
- q) di concedere alle farmacie comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, campagne d'informazione, l'invio e l'utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;

- r) le ditte aggiudicatarie dovranno, inoltre, assicurare, considerando che il Comune svolgerà servizio di pubblica utilità, che le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere di scarsità del prodotto;
- s) le ditte aggiudicatarie dovranno, inoltre, garantire attraverso la propria struttura la gestione del T.O. (*Transfer Order*) con le maggiori ditte produttrici, assicurando la collaborazione con le aziende di produzione, la pianificazione dell'ordine in farmacia e la consegna della merce separatamente dall'ordine giornaliero.
- t) Le ditte aggiudicatarie dovranno assicurare con cadenza mensile lo scarico o la trasmissione del tabulato riepilogativo di tutti i farmaci veterinari acquistati durante il mese per cui è necessaria la R.E.V. (*ricetta elettronica veterinaria*).

Articolo 7

RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16, qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 8

VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO

Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

I pagamenti saranno effettuati entro a 30 dalla data di ricezione della fattura ai sensi del D.Lgs. 192 del 9/11/2012. Le fatturazioni da parte delle ditte aggiudicatarie dovrà conformarsi all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A. così come previsto e disciplinato dal D.L. del 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014 n. 89.

Le forniture verranno consegnate, in base all'ordine effettuato, presso ogni singola Farmacia. I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestati alle farmacie agli indirizzi sopra indicati. Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza mensile e dovranno essere emesse esclusivamente per ogni singola Farmacia. Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata sul prezzo al pubblico senza IVA, il prezzo di vendita al netto dello sconto e dell'IVA ed ogni altra indicazione prevista dalla legge.

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della ditta fornitrice i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9 ACQUISTI DIRETTI

Il Comune di Genzano di Roma - Servizio Farmacie si riserva la facoltà di acquistare, fino ad un limite massimo del 20% dell'importo dell'appalto e senza che gli aggiudicatari dei singoli lotti accampino pretesa alcuna dei prodotti oggetto della presente gara, attraverso acquisti diretti da effettuarsi presso qualsiasi fornitore o azienda produttrice.

Articolo 10

CLAUSOLE PENALI

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale, al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- a) forniture non effettuate entro l'orario stabilito o in caso di ritardi ripetuti nel tempo, resta ferma la facoltà dei Direttori di farmacia di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato;
- b) fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore ai 12 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
- c) mancata effettuazione, o effettuazione con ritardo, del ritiro dei prodotti rifiutati, in quanto scaduti, revocati, avariati o variati nella composizione o indicazioni terapeutiche;
- d) superamento, dopo 60 gg dalla data di inizio della fornitura, della percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate del 10%.

Verranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente:

1. per quanto ai punti b) e c), verrà applicata la sanzione pecuniaria di Euro 250,00 con l'obbligo, del ritiro e sostituzione dei prodotti a cura e spese dell'appaltatore entro 72 ore dalla richiesta da parte del responsabile della farmacia;
2. per quanto al punto a):
 - nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, il Servizio Farmacie del Comune di Genzano di Roma potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 30,00;
 - nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 200,00;
3. per quanto al punto d), il fornitore dovrà rimborsare al Comune il maggior importo pagato per il reperimento dei prodotti "mancanti" maggiorato del 5%.

Modalità di applicazione delle penalità:

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito emessa dal Comune. Prima dell'emissione della nota di cui sopra, il Comune di Genzano di Roma dovrà procedere, con nota scritta alla contestazione nei confronti dell'aggiudicatario.

Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte ovvero le spiegazioni non siano accolte favorevolmente dal Comune di Genzano di Roma, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune di Genzano di Roma avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione

contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, mediante emissione di nota di debito.

Articolo 11

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, o mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, la modalità di gestione della farmacia, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

Qualora il fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il comune di Genzano di Roma, si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su il deposito cauzionale .

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 13

VICENDE SOGGETTIVE ALL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni

di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 14 PROROGA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicazione e in ogni caso fino al subentro del nuovo contraente e comunque ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Articolo 15 CESSIONE CREDITI

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le forniture oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 17

CONTRATTO DI SUB APPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, e ss. ii. mm..

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016);
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).

Articolo 18

SPESE DI PUBBLICAZIONE

L'aggiudicatario si obbliga a rimborsare, entro il termine di 60 gg (sessanta giorni) dall'aggiudicazione, alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara ai sensi dell'art.73,c.4 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'D.M.I.T. del 2/12/2016 art.5,c.2.

Articolo 19

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Velletri.

Articolo 20

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 - G.D.P.R., nonché del D.lgs 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", cui si rinvia per relationem, nel rispetto delle modalità ivi indicate ed esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

I titolari del trattamento sono il Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Genzano di Roma:

- a) Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Federico Monni domiciliato in Roma – Viale Giorgio Ribotta, 41/43, il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Genzano di Roma (Rm) è la Dott.ssa Daniela Bastianelli.
- b) Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

- c) L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
- d) Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- e) Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 21

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 22

RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRETTORE - SUA
Dott. Federico Monni

IL RUP DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Dott.ssa Daniela Bastianelli